

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro dell'interno

(NAPOLITANO)

e col Ministro di grazia e giustizia

(FLICK)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1997

—————

Autorizzazione governativa ai Governi stranieri per l'acquisto di
immobili e per l'accettazione di eredità, donazioni e legati

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127, più nota come «legge Bassanini», concernente «misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», abroga l'articolo 17 del codice civile, la legge 21 giugno 1896, n. 218, e qualunque altra disposizione che prescriva autorizzazioni per l'acquisto di immobili o l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di persone giuridiche, associazioni e fondazioni.

La disciplina anteriormente vigente prevedeva, infatti, che le persone giuridiche dovessero, a tali scopi, ottenere un'autorizzazione governativa sotto forma di decreto del Presidente della Repubblica sostituito, a seguito della modifica introdotta dalla legge 12 gennaio 1991, n. 13, da un decreto del Ministro competente; in ordine al rilascio dell'autorizzazione veniva richiesto, ai sensi della legge 5 giugno 1850, n. 1037, e successive modificazioni, nota come «legge Siccardi», il preventivo parere del Consiglio di Stato.

Con l'entrata in vigore dell'attuale normativa, oltre alla limitazione dell'obbligatorietà di richiedere il parere del citato alto consesso solo in alcuni specifici casi, tra cui non è annoverata tale fattispecie, l'autorizzazione in questione non è più prevista.

Fra le persone giuridiche a carattere internazionalistico interessate a tali autorizzazioni, particolare attenzione meritano i Governi stranieri che presentano istanze relative ad acquisti immobiliari sul suolo nazio-

nale da adibire, nella maggior parte dei casi, a sedi di ambasciate, consolati, istituti di cultura nonché a residenze dei Capi missione e talora, benchè più raramente, anche all'accettazione di donazioni, eredità e legati.

Al riguardo va sottolineato che, non sussistendo con alcuni Paesi rapporti di reciprocità, sia sul piano generale, sia solo per quanto attiene alcune relazioni in particolare, non è infrequente che, negli stessi Paesi, il regime giuridico preveda trattamenti differenziati, quando non apertamente discriminatori, nei confronti degli acquisti immobiliari colà effettuati da Governi stranieri.

Talvolta, inoltre, accade che le proprietà immobiliari di Governi stranieri in Italia risultino molto più numerose e qualitativamente cospicue dei corrispettivi investimenti immobiliari effettuati colà dal nostro Governo.

In considerazione di quanto sopra esposto, con il disegno di legge in parola si mira a reintrodurre l'obbligo della già prevista autorizzazione governativa nei menzionati acquisti immobiliari, allo scopo di detenere uno strumento atto, in primo luogo, ad esercitare un controllo sulla quantità, qualità e sulle stesse modalità di detti acquisti sul suolo nazionale nonché, secondariamente, a consentire, in mancanza di una piena reciprocità formale o sostanziale, la possibilità di assumere, nei singoli casi, le determinazioni ritenute più opportune, consentendo alle nostre Istituzioni un margine di discrezionalità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 13, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dopo il comma 2, è aggiunto, il seguente:

«2-*bis*. I Governi stranieri, per procedere all'acquisto di immobili, all'accettazione di donazioni, eredità o legati devono ottenere preventiva autorizzazione da parte del Ministro degli affari esteri».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

